



**Regione Toscana**



# **RISPOSTE AI QUESITI**

## **ANNO 2025**



## **Risposte ai quesiti generali ed ai quesiti in materia di lavori pubblici e di servizi e forniture**

**Anno 2025**

Regione Toscana Giunta Regionale  
Direzione generale della Giunta regionale

Settore Contratti - Osservatorio sui contratti pubblici

*Ulteriore documentazione è reperibile all'indirizzo:*

*<http://www.regione.toscana.it/-/supporto-agli-operatori-pubblici-in-materia-di-contratti-pubblici>*

*Giunta regionale - febbraio 2026*

## **INDICE**

### Lavori pubblici

1) D.lgs 36/2023: intervento recupero di impianto sportivo pag. 4

### Servizi e Forniture

2) D.lgs 36/2023: affidamento servizi tecnici pag. 6

# LAVORI

## QUESITO n. 1

Questa Amministrazione deve procedere con la progettazione di un intervento di recupero e riqualificazione di un complesso sportivo costituito da immobili, campi sportivi e tribune di proprietà del Comune ..... di interesse storico, la cui realizzazione risale ad oltre settanta anni e pertanto soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'Art. 21 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Detto impianto sportivo è un bene culturale oggetto di tutela (articolo 10 comma 1, del codice dei beni culturali), trattandosi di un complesso architettonico (articolo 10 comma 4, del codice dei beni culturali) appartenente a ente pubblico territoriale, che presenta interesse artistico, storico, culturale ed etnoantropologico, ed in particolare la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni (articolo 12 comma 1, del codice dei beni culturali).

Si prevede che il recupero e la riqualificazione dell'impianto sportivo si realizzerà attraverso un intervento dal costo complessivo stimato a base di gara pari a € 2.500.000 che sarà articolato come di seguito:

- a. € 300.000 per recupero del patrimonio esistente (palazzina / servizi spogliatoi palestra)
- b. € 1.300.000 per la realizzazione di opera di nuova costruzione (blocco tribuna + spogliatoi / locali tecnici)
- c. € 900.000 per vari interventi di riqualificazione di aree esterne esistenti (sostituzione torri faro / recinzioni / ingressi)

Ai fini della corretta applicazione dell'art. 43 del D. Lgs. n. 36/2023, si pongono i seguenti quesiti:

1. la progettazione e realizzazione dell'opera di nuova costruzione di cui al punto b, all'interno del complesso sportivo di interesse storico, ricade nella deroga di cui all'art. 43 comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023, e quindi non è obbligatorio adottare metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni per la progettazione e la realizzazione (BIM) in quanto *intervento su edifici di cui all'articolo 10, comma 1, del codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se di importo sotto soglia comunitaria?*
2. se così non fosse, ai fini dell'obbligo di progettazione e realizzazione BIM, occorre considerare l'importo stimato a base di gara solamente della nuova costruzione (punto b)? In questo caso, poiché di importo inferiore a € 2.000.000, nonostante l'importo complessivo dell'intervento sia di € 2.500.000, non è obbligatorio il BIM?

## Risposta

In base delle informazioni fornite dalla scrivente stazione appaltante e tenuto conto che il progetto non risulta articolato in lotti, si ricava che viene in

considerazione un unico intervento di recupero e riqualificazione di un complesso sportivo da voi indicato come di interesse storico, e per l'importo complessivo di 2.500.000 euro.

Qualora il suddetto bene oggetto dell'intervento risulti vincolato ai sensi dell'art. 10, comma del D.Lgs. 42/2004, potrebbe rientrare nella deroga prevista dall'art. 43, comma 1 del D.Lgs. 36/2023. In tal caso non sarebbe soggetto all'obbligo di adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale (BIM) previsti all'art. 43 del codice sui contratti pubblici.

Tuttavia si ricorda che il presupposto della suddetta deroga è che vengano in considerazione beni effettivamente soggetti a vincolo ai sensi dell'artt. 10, 13 e 14 del codice dei beni culturali e che l'importo risulti inferiore alla soglia dell'articolo 14, comma 1, lettera a); per meglio dire, non tutti i beni la cui esecuzione risale ad oltre settanta anni fa (art. 12 comma 1, codice dei beni culturali) sono soggetti a vincolo.

Ciò anche per scongiurare l'aggiramento della normativa in materia di BIM.

Diversamente, nel caso in cui, invece, i beni oggetto del presente intervento non fossero soggetti a vincolo, occorre applicare la metodologia BIM in quanto l'importo dell'intervento è superiore a 2 milioni di euro.

Si ricorda che l'uso del BIM permette una maggiore efficienza nella progettazione, costruzione e gestione dell'impianto sportivo; il BIM aiuta a prevenire errori e a ridurre gli sprechi, contribuendo al contenimento dei costi e offre una maggiore visibilità e controllo sul progetto, consentendo una migliore coordinazione tra i diversi professionisti coinvolti.

Si rimettono alla stazione appaltante le necessarie valutazioni relative al caso concreto.

## **FORNITURE E SERVIZI**

### **QUESITO n. 2)**

Questa amministrazione deve procedere all'affidamento della direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione; l'importo dei lavori da realizzare è superiore a euro 1.000.000.

Per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro vi è l'obbligo (e non una mera facoltà) di nominare il coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva diverso dal direttore lavori. Sotto 1 milione può procedere il direttore lavori purché in possesso dei requisiti in materia di sicurezza.

In tal senso è la Relazione Illustrativa al Codice, ove – alla p. 165 – si legge che “nel comma 4 si è invece mantenuta la previsione delle funzioni di coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva. Considerata l'importanza di tali funzioni se ne è limitata l'attribuzione al direttore dei lavori soltanto nei lavori inferiori alla soglia di un milione di euro, dovendosi, per i lavori di maggiore entità (così come per il caso di lavori complessi e per il caso di rischi di interferenze, specificati nello stesso comma), nominare un'apposita figura ai sensi dell'art. 92, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 (...)”. (Parere MIT 2459/2024).

Di seguito quanto previsto al comma 4 dell'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023:

*Nel caso di contratti di importo non superiore a 1 milione di euro e comunque in assenza di lavori complessi e di rischi di interferenze, il direttore dei lavori, se in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente sulla sicurezza, svolge anche le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. Se il direttore dei lavori non può svolgere tali funzioni, la stazione appaltante designa almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti, individuato con le modalità previste dal codice. In tal caso il **coordinatore per la sicurezza** in fase di esecuzione assume la responsabilità per le funzioni ad esso assegnate dalla normativa sulla sicurezza, **operando in piena autonomia**.*

L'importo a base di gara stimato per l'incarico di DL è pari a € 240.000

L'importo a base di gara stimato per l'incarico di CSE è pari a € 130.000

Posto che i soggetti a cui affidare i servizi di DL e CSE devono “operare in piena autonomia”, pare sia esclusa la possibilità di aggiudicare i servizi al solito operatore economico, anche qualora lo stesso individui le due figure (DL e CSE) distinte: ad esempio in caso di RTP o di soc. di ingegneria, o studio associato.

Procedendo quindi con l'affidamento separato dei due servizi, **come deve essere calcolato il valore del contratto ai fini della corretta individuazione della procedura di gara da seguire?**

Se l'importo deve essere calcolato cumulativamente, come sembrerebbe suggerire ANAC (parere FUNZ CONS 60/2023), occorre procedere con una gara europea anche per l'affidamento del CSE.

Diversamente, se consideriamo l'obbligatorietà di avere i due soggetti distinti (piena autonomia), parrebbe doveroso effettuare due distinte procedure, considerando il valore a base di gara relativo a ciascun affidamento, in questo caso la procedura per l'affidamento del CSE sarebbe quella dell'affidamento diretto.

Seguire il primo o il secondo percorso comporta conseguenze non solo in merito alla corretta applicazione dell'art. 14 del D. Lgs. n. 36/2023 circa il giusto metodo di calcolo dell'importo stimato degli appalti, ma anche a seguito della corretta individuazione del possibile ribasso che può essere offerto dal professionista, o determinato dalla Stazione Appaltante in virtù dell'art. 41 comma 15-bis e 15-quater D. Lgs. n. 36/2023.

### **RISPOSTA**

Si premette che il Direttore dei Lavori (DL) e il Coordinatore per la Sicurezza (CSE) sono due figure distinte con responsabilità diverse, ma possono essere ricoperte dalla stessa persona se questa possiede i requisiti previsti dalla legge. Il DL supervisiona l'esecuzione dei lavori, mentre il CSE si occupa della sicurezza nel cantiere.

In merito al quesito, si ritiene che il calcolo del valore stimato del contratto debba avvenire in modo unitario, trattandosi di servizi tecnici strettamente connessi e funzionali alla realizzazione di un medesimo intervento. L'articolo 14 del D.Lgs. 36/2023 impone, infatti, il divieto di artificioso frazionamento dell'appalto, anche nei casi in cui si scelga di affidare distintamente prestazioni che potrebbero, per ragioni obiettive o organizzative, essere affidate separatamente. Inoltre, come chiarito da ANAC nel parere FUNZ CONS 60/2023 anche da voi richiamato, l'unitarietà dell'intervento e la sua coerenza funzionale comportano l'obbligo di considerare cumulativamente i valori delle prestazioni oggetto di affidamento, a prescindere dall'obbligo di autonomia operativa tra le figure coinvolte.

La ratio dell'autonomia funzionale del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione rispetto al direttore dei lavori, come desumibile dal combinato disposto dell'art. 114, comma 4, del Codice e dell'art. 92 del D.Lgs. 81/2008, ha una finalità tecnico-operativa e non può essere interpretata come indice di separazione giuridica dei contratti ai fini dell'individuazione della soglia di rilevanza. In altre parole, l'obbligo di autonomia operativa non trasforma l'incarico in due appalti distinti e autonomi per le finalità di cui all'art. 14 del Codice, ma impone solo che le due funzioni non siano svolte dal medesimo soggetto fisico, nemmeno all'interno dello stesso operatore economico.

Ne consegue che, anche nel caso in cui si proceda a due distinti affidamenti per DL e CSE, il valore complessivo delle due prestazioni deve essere considerato unitariamente per la determinazione della soglia di rilevanza e, quindi, della corretta procedura di gara da seguire. Pertanto, nel caso rappresentato, la stazione appaltante è tenuta a espletare una procedura sopra soglia per entrambi gli affidamenti.